



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Emanato con D.R. Rep. n. 601/2016, prot. n. 121978/I/003 del 22.11.2016

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Università degli Studi di Bergamo istituito con decreto del Direttore generale rep. n. 94/2013 del 31 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, in numero di un componente per ciascuna organizzazione;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
- dal/dalla Presidente designato/a dall'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

I componenti supplenti partecipano alle riunioni in caso di dimissioni o impedimento prolungato dei rispettivi titolari indicati negli atti di designazione delle Organizzazioni sindacali e, per quanto riguarda i rappresentanti dell'Amministrazione di nomina elettiva, in ordine decrescente per numero di voti ricevuti.

Il Comitato ha sede presso la Direzione generale dell'Università degli Studi di Bergamo.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il/la Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il/la Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Università di Bergamo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ogni 3 mesi.

Il/la Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno i 2/3 dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail all'indirizzo istituzionale di ciascun membro 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 5 giorni prima della data prescelta, ridotti a 3 qualora le ragioni della convocazione rivestano carattere di urgenza.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto compreso il/la Presidente.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal/la Componente reso/i disponibile nella prima convocazione e quindi formalmente nominato/a dal Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del/della Segretario/a, anche ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del Componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata alla Direzione generale.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione alla Direzione generale per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Direzione generale.



Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il/la Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i Componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9

Compiti del Comitato

Il Comitato opera nell'ambito delle competenze demandategli dalla normativa di riferimento citata all'art. 1 e dall'art. 31 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo in vigore dal 16.2.2012, con compiti propositivi, consultivi e di verifica. Opera nei confronti di tutta la comunità universitaria anche in un'ottica di continuità con i progetti posti in essere dal Comitato per le Pari Opportunità e in collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità e con la sua espressione territoriale.

Nello specifico il Comitato può:

- a) predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- b) proporre azioni sui temi che rientrano nelle proprie competenze ai fini della contrattazione integrativa;
- c) proporre iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- d) proporre azioni atte a favorire le condizioni di benessere lavorativo;
- e) proporre azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire e rimuovere situazioni di discriminazione e violenze sessuali morali o psicologiche;
- f) fornire pareri consultivi su progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa per i temi che rientrano nelle proprie competenze;
- g) svolgere attività di verifica:
 - sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo;
 - sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing)
 - sull'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
- h) promuovere la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

- i) raccogliere dati relativi alle materie di propria competenza nonché segnalazioni di discriminazioni o di comportamenti lesivi della dignità personale, di molestie sessuali o mobbing verificatesi a danno del personale dell'Università di Bergamo e in relazione ai fatti segnalati, può formulare proposte e misure per la rimozione dei fattori di rischio.
Le segnalazioni di disagio vanno comunicate per iscritto all'indirizzo preposto: cug@unibg.it.

Art. 10 **Relazione annuale**

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing).

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Università di Bergamo ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "*Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*";
- dal Servizio di prevenzione e sicurezza dell'Università di Bergamo.

La relazione viene trasmessa al Rettore e al Direttore generale.

Art. 11 **Rapporti tra il Comitato e l'Ateneo**

I rapporti tra il Comitato e l'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Università di Bergamo.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Ateneo, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12 **Trattamento dei dati personali**

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 **Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

La proposta di Regolamento e delle relative modifiche sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Bergamo, 22.11.2016

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini